

## REGOLAMENTO (CE) N. 2009/94 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1994

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, l'importo dell'aiuto alla coltura di alcune varietà di uve destinate all'essiccazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 549/94 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

considerando che, in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 426/86, è stato instaurato, a decorrere dalla campagna 1990/1991, un nuovo regime d'aiuto alla coltura specializzata di uve delle varietà Sultanina, di Corinto e Moscatel; che tale regime ha sostituito gradualmente il regime vigente d'aiuto alla produzione stabilito all'articolo 6 bis;

considerando che, in virtù dell'articolo 6 bis, paragrafo 1, secondo comma del suddetto regolamento, occorre fissare l'aiuto comunitario per ettaro al livello indicato nel presente regolamento;

considerando che l'articolo 6, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CEE) n. 426/86 prevede la possibilità di differenziare l'importo dell'aiuto in funzione delle varietà delle uve, nonché di altri fattori che possano incidere sulle rese; che è opportuno che tale differenziazione sia basata su un coefficiente che esprima la quota di ciascuna varietà nella resa media complessiva; che nel caso delle sultanine occorre prevedere inoltre una differenziazione tra le superfici colpite dalla fillossera o ripiantate da meno di cinque anni e le altre superfici;

considerando che è tuttavia opportuno disporre che le superfici con una resa inferiore ad un valore minimo

differenziato a seconda delle varietà, non siano considerate come superfici specializzate ai fini dell'applicazione dell'aiuto; che le colture effettuate su tali superfici non possono pertanto beneficiare dell'aiuto;

considerando che è opportuno fissare l'aiuto per i produttori che reimpiantano i loro vitigni per combattere la « Phylloxera » secondo quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86;

considerando che la verifica delle superfici adibite alla coltura delle uve di cui trattasi non ha evidenziato un superamento della superficie massima garantita fissata all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2911/90 della Commissione, del 9 ottobre 1990, che stabilisce le modalità dell'aiuto a favore della coltura di talune varietà di uve destinate all'essiccazione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1445/93<sup>(4)</sup>;

considerando che il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli non ha espresso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. In applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 426/86, per la campagna 1994/1995 l'aiuto per ettaro alla coltura di uve delle varietà Sultanina, di Corinto e Moscatel, destinate alla trasformazione, è fissato a 2 306 ECU per ettaro di superficie specializzata sulla quale è stata effettuata la raccolta.

<sup>(1)</sup> GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 5.<sup>(3)</sup> GU n. L 278 del 10. 10. 1990, pag. 35.<sup>(4)</sup> GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 27.